

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

PROVINCIA DI CREMONA



VERBALE N. 05 DEL 20 APRILE 2024

IL REVISORE

premesso che a seguito di nomina tenutesi in data 25 OTTOBRE 2023 in cui è stato nominato REVISORE UNICO del suddetto Comune ovvero UNIONE DEI COMUNI MUNICIPIA di cui codesto comune fa parte a decorrere dal 18 NOVEMBRE 2023 attraverso la delibera verbale deliberazione del consiglio comunale n.24 in cui è stato nominato REVISORE UNICO del suddetto Comune

sottoscritto Dott. Vito Virzi c.f. VRZVTI75C01G786K

Rilevato che il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

all'art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;

all'art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio Comunale ad

approvare variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all'art. 175 cc.

5-bis e 5-quater che sono di competenza dell'organo esecutivo e del Responsabile del servizio;

c. all'art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30

novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTI i pareri favorevoli ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 espressi dal Responsabile Area Economica Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati agli atti d'ufficio.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 30/12/2020.

Preso atto del dibattito e degli interventi riportati nel verbale della seduta, agli atti ;

VISTO

L’art. 239 del TUEL sulle funzioni e i compiti dell’organo di revisione ;

l’art. 175 (variazioni di bilancio) del D.leg 267/2000 ;

l’art.34 del regolamento di contabilità che tratta le “ Variazioni di bilancio (art. 175, cc. 5-bis e 5 –quater, D.lgs. 267/2000);

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”, e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione

amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della citata Legge n. 241/1990 e s. m. i.;

DATO ATTO:

☒ che, dal 1° gennaio 2015, è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali - di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili", nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e di consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

☒ che il citato D. Lgs. n. 126/2014, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato sia il D. Lgs. n. 118/2011, sia il D. Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali con le nuove regole della contabilità armonizzata

☒ che, a norma dell'art. 11, comma 14, del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, a decorrere dal 2016, gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

☒ che l'ente applica i principi di cui al citato D. Lgs. n. 118/2011, così come modificati dal D. Lgs. n. 126/2014;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 32 del 29/12/2023 ha approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di programmazione (DUP) 2024/2026, la quale, secondo la FAQ n. 10-2015 di ARCONET, si configura come DUP definitivo;

- con deliberazione C.C. n. 33 del 29/12/2023, ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, ai sensi degli artt. 151 e 174, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 9 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., con funzione autorizzatoria;

VISTI:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.", e s. m. i.;

- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.", convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. d), che ha sostituito il previgente art. 147 (Tipologia dei controlli interni) del T.U.E.L. con gli artt. 147 (Tipologia dei controlli interni), 147-bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), 147-ter (Controllo strategico), 147-

quater (Controlli sulle società partecipate non quotate) e 147-quinquies (Controllo sugli equilibri finanziari), in funzione di rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;

- il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- la Legge 12 agosto 2016, n. 164, “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.”;
- la Legge 30 dicembre 2023 n. 213 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, che ha approvato le norme specifiche di finanza locale vigenti nel 2024”;

RICHIAMATO l’art. 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che, ai commi 1, 2, 3 e 9-bis, prevede:

- che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento (comma 1);
- che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare, salvo quelle previste dai commi 5-bis (relativo alle variazioni approvate dall’organo esecutivo) e 5-quater (relativo alle variazioni effettuate dal responsabile finanziario) del medesimo articolo (comma 2);
- che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni tassativamente elencate alle lettere da a) a g) del comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno (comma 3);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2024 - 2026, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

RILEVATA, in considerazione dell’andamento relativo all’acquisizione delle entrate, che ha evidenziato maggiori e minori entrate, nonché in considerazione dell’andamento della spesa, che ha evidenziato maggiori e minori spese, la necessità di apportare corrispondenti variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, come risultanti dai prospetti di variazione predisposti dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

RICHIAMATO l’art. 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, che, al comma 1, testualmente recita: “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo

unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.”;

CONSIDERATO:

☒ che, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del T.U.E.L., il responsabile del servizio finanziario “è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.”;

☒ che, a norma dell’art. 147-quinquies del T.U.E.L.,

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità:

- 2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.”;

☒ che l’art. 239, comma 1, lett. b), n. 2), del T.U.E.L. annovera, tra le funzioni dell’organo di revisione, quella di formulare parere obbligatorio in materia di “proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio”;

VISTI i prospetti, predisposti dalla Responsabile del Servizio Finanziario e riportati in allegato contenenti l’elenco delle proposte variazioni da apportare al Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, dei quali si riportano le seguenti risultanze finali nonché tutti gli atti propedeutici che hanno portato a tali variazioni

ANNUALITA' 2024

ENTRATA	Importo	Importo		
Variazioni in aumento		CO	€	156.749,69
	CA		€	366.217,00
Variazioni in diminuzione		CO	€	18.974,11
	CA		€	18.974,11
USCITA	Importo	Importo		
Variazioni in aumento		CO	€	172.397,84
		CA	€	381.865,15
Variazioni in diminuzione		CO	€	34.622,26
		CA	€	34.622,26
Applicazione Avanzo		€	0,00	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO CO		€	237.286,96	€ 237.286,96
		CO	€ 400.839,26	€ 400.839,26

VERIFICATO che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa, alla data del 01/01/2024, ammonta ad € 701.869,23;
- il fondo cassa finale presunto ammonta ad € 80.025,58;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di € 412.398,10;

DATO ATTO che, con le suddette variazioni di bilancio, vengono rispettati il principio del pareggio finanziario, nonché gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie del D. Lgs. n. 267/2000 e delle leggi collegate e derivanti;

DATO ATTO:

- che la variazione in oggetto riguarda sia le previsioni di cassa che le previsioni di competenza;
- che tali variazioni assicurano il pareggio finanziario;
- che, a seguito delle verifiche effettuate, non sono emerse discordanze o difformità rispetto ai principi contabili che presiedono alla redazione del bilancio;

RILEVATA, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza e della gestione di cassa sopra effettuate, la permanenza di una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso;

DATO ATTO che si rende necessario variare ed integrare il D.U.P. 2024/2026 del Comune di Scandolara Ravara conseguentemente all'adozione della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla proposta di variazione di bilancio in oggetto, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, avendone ravvisato l'urgenza e l'indifferibilità, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-bis, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

premesso che a seguito di nomina tenutesi in data 24 novembre 2023 attraverso la delibera verbale deliberazione del consiglio comunale n. 48 in cui è stato nominato REVISORE UNICO del suddetto Comune il

sottoscritto Dott. Vito Virzi c.f. VRZVTI75C01G786K

Rilevato che il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:

all'art. 175, comma 1, prevede che il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte entrata, che nella parte spesa;

all'art. 175, comma 2, stabilisce la competenza del Consiglio Comunale ad

approvare variazioni al bilancio di previsione salvo le variazioni di cui all'art. 175 cc.

5-bis e 5-quater che sono di competenza dell'organo esecutivo e del Responsabile del servizio;

c. all'art. 175, comma 3 stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30

novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre;

VERIFICATO il permanere degli equilibri di bilancio, a seguito delle variazioni proposte, ai sensi dell'art. 193,

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- il vigente Statuto Comunale;

- il Vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 30/12/2020.

Preso atto del dibattito e degli interventi riportati nel verbale della seduta, agli atti ;

VISTO

L’art. 239 del TUEL sulle funzioni e i compiti dell’organo di revisione ;

l’art. 175 (variazioni di bilancio) del D.leg 267/2000 ;

che a seguito delle variazioni qui approvate, il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 mantiene il pareggio finanziario e che permane la coerenza delle previsioni di bilancio con i vincoli di finanza pubblica vigenti;

in particolare:

- ☐ che il Bilancio 2024 pareggia in € 2.876.156,62;
- ☐ che il Bilancio 2025 pareggia in € 1.797.449,27;
- ☐ che il Bilancio 2026 pareggia in € 1.797.449,27;

in particolare, che, per effetto delle variazioni qui approvate, il Bilancio di previsione finanziario 2024 conclude con le seguenti risultanze finali:

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA	
FONDO CASSA AL 01.01.2024	--	€ 701.869,23	
TITOLO I € 916.772,53	€ 1.063.140,77		
TITOLO II	€ 94.285,34	€ 104.693,88	
TITOLO III	€ 320.269,18	€ 450.613,80	
TITOLO IV	€ 805.011,00	€ 1.616.392,20	
TITOLO V	€ 0,00	€ 0,00	
TITOLO VI	€ 0,00	€ 0,00	
TITOLO VII	€ 220.000,00	€ 220.000,00	
TITOLO IX	€ 352.000,00	€ 353.898,95	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 0,00		€ 0,00
F.P.V. € 167.818,57		€ 0,00	
TOTALE € 2.876.156,62	€ 4.510.608,83		

USCITA	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I € 1.242.628,06	€ 2.148.556,75	
TITOLO II	€ 1.033.698,56	€ 1.659.806,05
TITOLO III	€ 0,00	€ 0,00
TITOLO IV	€ 27.830,00	€ 27.830,00
TITOLO V	€ 220.000,00	€ 220.000,00
TITOLO VII	€ 352.000,00	€ 374.390,45
TOTALE € 2.876.156,62	€ 4.430.583,25	

SI ESPRIME PARERE TECNICO CONTABILE FAVOREVOLE

PALAZZAGO , 20 APRILE 2024

IN FEDE

DOTT. VITO VIRZI

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.leg 82/2005 e notificato via pec all'indirizzo pec :
unione.mottab.scandolarar@pec.regione.lombardia.it